

Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)

del 14 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10, 144 capoverso 2, 146 e 177 della legge federale del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

Capitolo 1: Promozione dell'allevamento di animali

Sezione 1: Settori di promozione

Art. 1

¹ Nel quadro dei crediti autorizzati, alle organizzazioni di allevamento riconosciute possono essere versati contributi per le seguenti misure zootecniche concernenti gli animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i conigli, i volatili, le api mellifere e i camelidi del nuovo mondo:

- a. tenuta del libro genealogico;
- b. esami funzionali;
- c. stime dei valori genetici e analisi dei dati rilevanti sotto il profilo zootecnico;
- d. realizzazione di progetti volti a conservare le razze svizzere;
- e. miglioramento della qualità dei prodotti dell'economia animale.

² Nel quadro dei crediti autorizzati, possono essere sostenuti progetti riguardanti le risorse zoogenetiche nell'ambito della ricerca agraria.

³ Nel quadro dei crediti autorizzati possono essere sostenute con contributi le organizzazioni d'allevamento riconosciute per provvedimenti di salvaguardia della salute degli effettivi.²

⁴ Non sono versati contributi alle imprese di allevamento private che tengono o istituiscono registri per suini da allevamento ibridi.³

RU 2007 6411

¹ RS 910.1

² Introdotto dal n. II 1 dell'O del 14 mag. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2275).

³ Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5871).

Sezione 2: Riconoscimento delle organizzazioni di allevamento e delle imprese di allevamento private⁴

Art. 2⁵ Condizioni

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) riconosce un'organizzazione di allevamento di animali della specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché di conigli, volatili, api mellifere e camelidi del nuovo mondo se questa:

- a. è concepita quale organizzazione di mutua assistenza e si compone di allevatori attivi;
- b. ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera;
- c. dispone di statuti giuridicamente validi secondo cui può diventare membro dell'organizzazione, alle condizioni previste dagli statuti:
 1. ogni allevatore, se sono previsti membri individuali,
 2. ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi;
- d. ha obiettivi chiari concernenti la selezione di almeno una razza o una popolazione zootecnica, documentati da un programma di allevamento;
- e. tiene un libro genealogico che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3;
- f. esegue esami funzionali che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4;
- g. esegue stime dei valori genetici che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5;
- h. dispone di un effettivo di animali di una o più razze abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento della razza o delle razze o per garantire la loro conservazione;
- i. offre garanzia di un lavoro razionale a livello personale, tecnico, organizzativo e finanziario nei settori di promozione;
- j. esercita le attività zootecniche di cui all'articolo 1 in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute;
- k. rispetta i principi stabiliti dall'organizzazione che tiene il libro genealogico sull'origine della razza.

² Se l'effettivo di una razza o di una popolazione zootecnica non è sufficiente e secondo i vigenti principi zootecnici una stima dei valori genetici non è sostenibile dal punto di vista scientifico, si può eseguire, invece della stima dei valori genetici, una valutazione genetica secondo l'articolo 5a.

³ Se nei principi del programma di allevamento l'organizzazione di allevamento che tiene il libro genealogico sull'origine della razza non prescrive per tale razza una

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5871).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5871).

stima dei valori genetici né una valutazione genetica, non è necessario eseguire una stima dei valori genetici né una valutazione genetica.

⁴ L'UFAG rifiuta il primo riconoscimento a un'organizzazione di allevamento se per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute e il riconoscimento di un'ulteriore organizzazione rischia di compromettere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un'organizzazione esistente.

⁵ L'UFAG riconosce un'organizzazione per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere se essa soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e i.

⁶ Le domande di riconoscimento vanno presentate all'UFAG con la documentazione necessaria.

⁷ Il riconoscimento ha una durata di dieci anni.

⁸ Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di un mese.

Art. 2a⁶ Condizioni relative alle organizzazioni di allevamento e alle imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi

¹ L'UFAG riconosce un'organizzazione di allevamento o un'impresa di allevamento privata con registri per suini da allevamento ibridi se questa:

- a. ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera;
- b. dispone di statuti giuridicamente validi;
- c. ha obiettivi chiari concernenti l'allevamento, documentati da un programma di allevamento;
- d. tiene o istituisce un registro per suini da allevamento ibridi ed è in grado di eseguire i controlli richiesti;
- e. esegue esami funzionali che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4;
- f. esegue stime dei valori genetici che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5;
- g. dispone di un effettivo di animali abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento;
- h. offre garanzia di un lavoro razionale a livello personale, tecnico, organizzativo e finanziario;
- i. esercita le attività zootecniche di cui all'articolo 1 in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute.

² L'organizzazione di allevamento deve disporre di statuti giuridicamente validi secondo cui può diventare membro dell'organizzazione, alle condizioni previste dagli statuti:

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5871).

- a. ogni allevatore, se sono previsti membri individuali;
- b. ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi.

³ Le domande di riconoscimento vanno presentate all'UFAG con la documentazione necessaria.

⁴ Il riconoscimento ha una durata di dieci anni.

⁵ Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG nell'arco di un mese.

Art. 3 Tenuta del libro genealogico

¹ Nel libro genealogico sono registrate rilevazioni e annotazioni sull'ascendenza, sull'identificazione, sulle prestazioni, sulla qualità e sulla conformazione degli animali da allevamento di una razza o di una popolazione zootecnica.

² Oltre agli animali di razza pura e conformi alla razza, in rubriche o sezioni separate del libro genealogico possono essere iscritti anche incroci e animali di ascendenza sconosciuta, purché presentino le caratteristiche tipiche della razza.

³ All'interno di una rubrica o di una sezione del libro genealogico gli animali possono essere iscritti separatamente in base a classi qualitative, determinate dalla loro ascendenza, dall'identificazione e dalle prestazioni.

⁴ Gli animali maschi riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali.

⁵ Le disposizioni relative alla tenuta del libro genealogico devono essere stabilite in un regolamento e comprendono almeno:

- a. la definizione delle caratteristiche tipiche della razza;
- b. la definizione degli obiettivi zootecnici;
- c. l'identificazione per mezzo della marchiatura uniforme degli animali;
- d. la registrazione dei dati relativi all'ascendenza;
- e. l'analisi delle annotazioni nel libro genealogico, degli apprezzamenti, dei risultati degli esami funzionali e delle prestazioni zootecniche, nonché la stima dei valori genetici;
- f. la determinazione delle esigenze minime per l'iscrizione degli animali in una determinata rubrica o sezione del libro genealogico;
- g. i requisiti da soddisfare per l'iscrizione nel libro genealogico e il diritto di riproduzione;
- h. la pubblicazione dei dati rilevanti sotto il profilo zootecnico.

Art. 4 Esami funzionali

¹ Gli esami funzionali e l'apprezzamento della conformazione hanno lo scopo di determinare ed evidenziare le prestazioni, lo stato di salute e la morfologia degli

animali, nella misura in cui questi elementi sono importanti sotto il profilo zootecnico, dell'economia aziendale, della tecnica di tenuta e di foraggiamento.

² Gli esami funzionali devono essere eseguiti secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.

³ Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento:⁷

- a. il genere e la portata dell'esame funzionale;
- b. la procedura dell'esame e il campione degli animali;
- c. le caratteristiche sottoposte a esame e i metodi scelti per determinare le prestazioni;
- d. il metodo statistico di valutazione;
- e. il calcolo della prestazione esaminata;
- f. il periodo d'esame o la data dell'esame;
- g. il metodo scelto per l'esame dei prodotti in caso di programmi di incrocio;
- h. i controlli effettuati in relazione con l'esame;
- i. la pubblicazione dei risultati.

Art. 5 Stima dei valori genetici

¹ La stima dei valori genetici degli animali deve essere eseguita secondo metodi riconosciuti scientificamente e internazionalmente.

² Le organizzazioni di allevamento e le imprese di allevamento private con registri per suini da allevamento ibridi devono stabilire in un regolamento:⁸

- a. il genere e la portata della stima dei valori genetici;
- b. la descrizione della procedura di stima dei valori genetici;
- c. i dati su cui si basa la stima e lo scambio di dati;
- d. le date della valutazione;
- e. i provvedimenti di assicurazione della qualità;
- f. le condizioni di pubblicazione;
- g. il finanziamento delle stime dei valori genetici.

³ I regolamenti delle organizzazioni di allevamento di bovini devono garantire l'esame di un numero ottimale di torelli nati in Svizzera nonché la competitività sul piano internazionale.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5871).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5871).

Art. 5a⁹ Valutazioni genetiche

¹ Le valutazioni genetiche degli animali devono essere sostenibili dal punto di vista scientifico secondo i vigenti principi zootecnici.

² La predisposizione genetica degli animali da allevamento esaminati è espressa come scarto da una media comparativa.

³ Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento:

- a. il genere e la portata della valutazione genetica;
- b. la descrizione della procedura di valutazione genetica;
- c. i dati su cui si basa la valutazione e lo scambio di dati;
- d. le date della valutazione;
- e. i provvedimenti di assicurazione della qualità;
- f. le condizioni di pubblicazione;
- g. il finanziamento della valutazione genetica.

Sezione 3: Contributi per l'allevamento**Art. 6** Contributi per l'allevamento di bovini

¹ L'importo annuo massimo destinato all'allevamento di bovini ammonta a 30 milioni di franchi.

² I contributi massimi sono i seguenti:

- a. 10 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico;
- b. 8 franchi per ogni apprezzamento della conformazione;
- c. 5 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4;
- d.¹⁰ 3.50 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 o con il metodo ATM4;
- e. 2.20 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C;
- f. 26 franchi per ogni esame della produzione di carne.

³ Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è versato per ogni vacca appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico e per ogni periodo di lattazione.

⁴ Nei seguenti casi è versata al massimo la metà del contributo per campione di latte:

- a. per gli animali non iscritti nel libro genealogico facenti parte di effettivi che vi sono iscritti; o

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5871).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6365).

- b. se l'esame dell'attitudine lattifera è effettuato senza rilevazione della composizione.

⁵ In caso di concomitanza delle due circostanze citate nel capoverso 4, non è versato alcun contributo.

Art. 7 Contributi per l'allevamento di equini

¹ L'importo annuo massimo destinato all'allevamento di equini ammonta a 2 200 000 franchi.

² I contributi massimi sono i seguenti:

- a. 400 franchi per ogni puledro identificato e registrato;
- b. 20 franchi per ogni esame funzionale;
- c. 500 franchi per ogni esame dello stallone in una stazione;
- d. 200 franchi per ogni esame dello stallone nell'azienda.

³ Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, per ogni puledro identificato e registrato è versata al massimo la metà del contributo di cui al capoverso 2.¹¹

Art. 8 Contributi per l'allevamento di suini

¹ L'importo annuo massimo destinato all'allevamento di suini ammonta a 3 400 000 franchi.

² I contributi massimi sono i seguenti:

- a. 150 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico;
- b. 5 franchi per ogni esame nell'azienda (ultrasuono o descrizione della conformazione);
- c. 450 franchi per ogni esame in una stazione.

³ L'importo annuo massimo destinato all'infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici ammonta a 500 000 franchi.

⁴ Se l'organizzazione di allevamento riconosciuta non esegue una stima dei valori genetici, per ogni animale iscritto nel libro genealogico è versata al massimo la metà del contributo di cui al capoverso 2.¹²

Art. 9 Contributi per l'allevamento di ovini (escluse le pecore da latte)

¹ L'importo annuo massimo destinato all'allevamento di ovini ammonta a 2 300 000 franchi.

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5871).

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6365).

² Il contributo ammonta al massimo a 25 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico.

Art. 10 Contributi per l'allevamento di caprini e di pecore da latte

¹ L'importo annuo massimo destinato all'allevamento di caprini e di pecore da latte ammonta a 1 800 000 franchi.

² I contributi massimi sono i seguenti:

- a. 40 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico;
- b.¹³ 6 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4;
- c.¹⁴ 4.50 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR AT4 o con il metodo ATM4;
- d.¹⁵ 3.20 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR B o C;
- e.¹⁶ 40 franchi per ogni esame della capacità di sviluppo dei caprini.

³ Il contributo per campione di latte nel quadro dell'esame dell'attitudine lattifera è versato per ogni capra in lattazione appartenente a un'azienda che tiene il libro genealogico e per ogni pecora da latte.¹⁷

⁴ Nei seguenti casi è versata al massimo la metà del contributo per campione di latte:

- a. per gli animali non iscritti nel libro genealogico facenti parte di effettivi che vi sono iscritti; o
- b. se l'esame dell'attitudine lattifera è effettuato senza rilevazione della composizione.¹⁸

⁵ In caso di concomitanza delle due circostanze citate nel capoverso 4, non è versato alcun contributo.¹⁹

⁶ Se l'esame della capacità di sviluppo dei caprini (peso alla nascita e peso a 40 giorni) è eseguito in modo incompleto, è versata al massimo la metà del contributo.²⁰

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6365).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6365).

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6365).

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6365).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6365).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6365).

¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6365).

²⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6365).

Art. 11 Contributi per l'allevamento di camelidi del nuovo mondo

¹ L'importo annuo massimo destinato all'allevamento di camelidi del nuovo mondo ammonta a 50 000 franchi.

² Il contributo ammonta al massimo a 18 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico.

Art. 11a²¹ Allevamento di api mellifere

¹ L'importo annuo massimo destinato all'allevamento di api mellifere ammonta a 250 000 franchi.

² I contributi massimi sono i seguenti:

- a. 20 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico (regina);
- b. 12.50 franchi per ogni determinazione della purezza delle regine;
- c. 175 franchi per ogni esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione reso anonimo;
- d. 25 franchi per ogni esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione conosciuto;
- e. 2000 franchi per ogni stazione di fecondazione A;
- f. 300 franchi per ogni stazione di fecondazione B.

Art. 12 Altre misure di promozione

Nel quadro dei crediti autorizzati, possono essere versati contributi alla realizzazione di altre misure che contribuiscono al miglioramento della qualità dei prodotti dell'economia animale, sempre che siano di interesse generale.

Art. 13 Disposizioni comuni

¹ I contributi di cui agli articoli 6–12 inferiori ai 30 000 franchi all'anno per organizzazione di allevamento riconosciuta non sono versati. Fanno eccezione i contributi alle organizzazioni di allevamento di razze svizzere. Se un'organizzazione o un'impresa fornisce prestazioni di natura zootecnica su incarico di una o più organizzazioni di allevamento riconosciute, la soglia dei 30 000 franchi si applica a ogni singola organizzazione di allevamento riconosciuta.

² Se gli importi massimi per categoria di animali riportati negli articoli 6–12 non sono sufficienti a coprire i contributi massimi previsti, i contributi sono ridotti proporzionalmente dall'UFAG. L'UFAG precisa i criteri per la riduzione dei contributi.

³ L'UFAG precisa in un'ordinanza le condizioni che danno diritto ai contributi.

⁴ In vista dei contributi di cui agli articoli 6–12, le organizzazioni di allevamento riconosciute comunicano all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6365).

di contribuzione, il numero preventivato di animali iscritti nel libro genealogico e di esami funzionali come anche di puledri identificati e registrati.²²

Art. 14²³ Domanda

L'UFAG stabilisce in un'ordinanza le scadenze per la presentazione delle domande per i contributi di cui agli articoli 6–12.

Sezione 4: Contributi per la conservazione delle razze svizzere

Art. 15 Contributi per la conservazione della razza
delle Franches Montagnes

¹ L'importo annuo massimo destinato alla conservazione della razza delle Franches Montagnes, a complemento dell'articolo 16, ammonta a 1 160 000 franchi.

² Il contributo ammonta al massimo a 400 franchi per giumenta accompagnata dal puledro. Se l'importo annuo massimo di 1 160 000 franchi non è sufficiente, la Federazione svizzera d'allevamento della razza delle Franches Montagnes riduce proporzionalmente il contributo per ogni giumenta accompagnata dal puledro.²⁴

³ Danno diritto ai contributi le giumente identificate e iscritte nel libro genealogico, accompagnate da un puledro registrato nell'anno di contribuzione che discende da uno stallone iscritto nel libro genealogico della razza delle Franches Montagnes. Non sono versati contributi se gli animali sono legati.²⁵

⁴ La data d'identificazione del puledro è determinante per il diritto ai contributi.²⁶

⁵ La Federazione svizzera d'allevamento della razza delle Franches Montagnes decide, su domanda, del diritto ai contributi e versa il relativo importo all'allevatore, direttamente o per il tramite della rispettiva cooperativa di allevamento equino. La cooperativa di allevamento equino trasmette i contributi entro 30 giorni lavorativi. Per i controlli, la Federazione può far capo ai Cantoni o alle organizzazioni designate dai Cantoni; in tal caso il controllo è retto dall'ordinanza del 26 ottobre 2011²⁷ sul coordinamento dei controlli.²⁸

²² Introdotta dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5871).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5871).

²⁴ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5871).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5871).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5871).

²⁷ RS **910.15**

²⁸ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 2 all'O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5297).

⁶ La Federazione svizzera d'allevamento della razza delle Franches Montagnes comunica all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero preventivato di giumente che danno diritto ai contributi.²⁹

⁷ L'UFAG stabilisce in un'ordinanza le scadenze per la presentazione delle domande per i contributi.³⁰

Art. 16 Contributi per la conservazione di razze svizzere³¹

¹ L'importo annuo massimo destinato alla conservazione delle razze svizzere ammonta a 900 000 franchi. A tale importo possono aggiungersi i fondi non utilizzati ai sensi dell'articolo 17.

² Per razza svizzera si intende una razza:

- a. che ha la sua origine in Svizzera; o
- b. per la quale è tenuto un libro genealogico in Svizzera almeno dal 1949.³²

³ Su domanda, le organizzazioni di allevamento riconosciute e le organizzazioni riconosciute che realizzano progetti per la conservazione di razze svizzere, possono ricevere contributi limitati nel tempo.³³

⁴ Per il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico), possono essere versati contributi alle organizzazioni di allevamento riconosciute e alle organizzazioni riconosciute. L'Ufficio federale stipula con le organizzazioni i pertinenti accordi.³⁴

Sezione 5: Contributi per progetti di ricerca

Art. 17

L'importo annuo massimo destinato ai progetti riguardanti risorse zoogenetiche nell'ambito della ricerca agraria internazionale ammonta a 100 000 franchi.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5871).

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5871).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6365).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5871).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5871).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6365).

Capitolo 2: Istituto federale di allevamento equino

Art. 18

¹ La Confederazione gestisce l'Istituto nazionale svizzero d'allevamento equino di Avenches³⁵.

² L'Istituto nazionale svizzero d'allevamento equino di Avenches è al servizio di una selezione mirata delle razze e completa come segue le misure in favore della tenuta di cavalli nell'agricoltura:

- a. seleziona e acquista stalloni pregiati, segnatamente della razza delle Franches Montagnes, o tiene depositi di sperma, mettendoli a disposizione degli allevatori;
- b. consegna, fornisce o vende stalloni agli allevatori e alle organizzazioni di allevamento durante il periodo di monta;
- c. elabora le basi indispensabili alle tecniche di riproduzione equina, segnatamente all'inseminazione artificiale, mette in pratica le nuove conoscenze scientifiche della ricerca di base in ambito zootecnico e mette a punto e fornisce, in collaborazione con le scuole universitarie, informazioni sull'allevamento, la riproduzione, la tenuta, l'addestramento e la produzione;
- d. fornisce informazioni sulla tenuta e sull'allevamento equino alla popolazione e organizza corsi di formazione e perfezionamento professionale;
- e. partecipa a manifestazioni ippiche a carattere zootecnico e ad altre manifestazioni importanti per l'allevamento equino;
- f. mette a disposizione le sue installazioni per l'addestramento, gli esami funzionali e la promozione delle vendite dei cavalli indigeni, segnatamente della razza delle Franches Montagnes.

³ Per le prestazioni che fornisce e le relative spese riscuote tasse stabilite in base all'ordinanza del 16 giugno 2006³⁶ sulle tasse UFAG.

³⁵ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³⁶ RS **910.11**

Capitolo 3:**Immissione in commercio di animali da allevamento, sperma, ovuli non fecondati ed embrioni****Sezione 1: Condizioni zootecniche e genealogiche**

Art. 19³⁷ Esigenza del certificato di ascendenza e genealogico

Gli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina, come anche il loro sperma, gli ovuli non fecondati e gli embrioni, devono essere accompagnati da un certificato di ascendenza e genealogico al momento dell'immissione in commercio.

Art. 20 Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento

Il certificato di ascendenza e genealogico per animali da allevamento contiene i seguenti dati:

- a. nome e indirizzo dell'organo competente per la tenuta del libro genealogico d'origine;
- b. designazione del libro genealogico;
- c. numero di registrazione nel libro genealogico;
- d. eventualmente nome dell'animale;
- e. genere dell'identificazione;
- f. identificazione dell'animale;
- g. data di nascita;
- h. razza;
- i. sesso;
- j. nome e indirizzo dell'allevatore;
- k. nome e indirizzo del proprietario;
- l. ascendenza: numeri del libro genealogico dei genitori e dei nonni;
- m. risultati degli esami funzionali con indicazione dell'organo che ha effettuato l'esame, nonché i valori zootecnici dell'animale, dei genitori e dei nonni;
- n. nel caso di animali gravidi, data dell'inseminazione o della monta, oltre ai dati relativi al padre;
- o. data del rilascio;
- p. nome, in stampatello, dell'organo che ha rilasciato il certificato nonché firma giuridicamente valida.

³⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2525).

Art. 20a³⁸ Certificato di ascendenza e genealogico per gli animali da allevamento della specie equina

Il certificato di ascendenza e genealogico per animali da allevamento della specie equina fa parte del passaporto per equide. A titolo complementare ai dati contenuti nel passaporto per equide di cui all'articolo 15d dell'ordinanza del 27 giugno 1995³⁹ sulle epizootie, esso deve contenere i seguenti dati:

- a. nome e indirizzo dell'organo competente per la tenuta del libro genealogico d'origine al momento del rilascio del passaporto;
- b. nome e indirizzo dell'allevatore;
- c. numero d'identificazione (UELN, Universal Equiden Life Number) del padre, se disponibile;
- d. razza dell'animale;
- e. categoria del registro d'allevamento, se disponibile;
- f. albero genealogico;
- g. eventuale verifica dell'attestato d'origine, se disponibile;
- h. metodo alternativo d'identificazione;
- i. risultati degli esami funzionali.

Art. 21 Certificato di ascendenza e genealogico per lo sperma e gli ovuli di animali da allevamento

Il certificato di ascendenza e genealogico per lo sperma e gli ovuli non fecondati di animali da allevamento contiene i seguenti dati:

- a. i dati aggiornati, elencati all'articolo 20, relativi ai donatori di sperma e di ovuli;
- b. le informazioni sull'identificazione dello sperma e degli ovuli, ed eventualmente la designazione del recipiente, il numero di dosi o di squamette, la data del prelievo, il nome e l'indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni nonché dell'acquirente.

Art. 22 Certificato di ascendenza e genealogico per gli embrioni di animali da allevamento

¹ Il certificato di ascendenza e genealogico per gli embrioni di animali da allevamento contiene i seguenti dati:

- a. i dati aggiornati, elencati all'articolo 20, relativi ai donatori di sperma e di embrioni;

³⁸ Introdotta dal n. II dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2525).

³⁹ RS 916.401

- b. le informazioni sull'identificazione dei prodotti, la data dell'inseminazione, la data del prelievo, il nome e indirizzo della stazione di inseminazione o del centro di trasferimento degli embrioni nonché dell'acquirente.

² Dal certificato deve risultare chiaramente se in uno stesso contenitore si trovano più embrioni. Inoltre tutti gli embrioni devono provenire dagli stessi genitori.

Art. 23 Eccezioni

Per gli animali da allevamento femmine, gli ovuli e gli embrioni non è necessario un certificato di ascendenza o genealogico in caso di cambiamento di proprietario in Svizzera, se l'acquirente vi rinuncia.

Sezione 2: Inseminazione artificiale dei bovini

Art. 24

Per l'inseminazione artificiale dei bovini può essere immesso in commercio e trapiantato soltanto sperma di tori iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento svizzera o estera.

Sezione 3: Importazione di animali da allevamento e di sperma di toro nell'ambito dei contingenti doganali

Art. 25 Eccezioni al permesso generale d'importazione

Per l'importazione di animali che fanno parte di masserizie in trasloco, di beni d'equipaggiamento o di un'eredità non è necessario un permesso generale d'importazione.

Art. 26 Attribuzione di quote del contingente doganale

¹ Le quote del contingente doganale di suini, ovini, caprini e di sperma di toro sono attribuite in base all'ordine d'arrivo delle domande presso l'UFAG.

² Il contingente doganale parziale per animali della specie bovina è messo all'asta.

³ Le quote del contingente doganale di sperma di toro possono essere attribuite soltanto a stazioni di inseminazione che producono in Svizzera e che soddisfano le condizioni seguenti:

- a. la stazione di inseminazione esamina regolarmente tori nati in Svizzera; e
- b. almeno il 50 per cento dello sperma venduto dalla stazione di inseminazione dal 30° mese (luglio) al 7° mese incluso (giugno) prima del periodo di contingentamento proviene da tori indigeni. La percentuale raggiunta va comprovata

registrando separatamente, per ciascuna razza e categoria di tori, la produzione, l'acquisto e la vendita di sperma.

⁴ Nei primi due anni d'attività, alle nuove stazioni di inseminazione possono essere attribuite quote del contingente doganale soltanto se producono e vendono sperma di tori indigeni.

⁵ Le quote del contingente doganale di sperma di toro attribuite a una stazione di inseminazione non possono eccedere il 50 per cento del volume di inseminazioni previsto per l'anno in questione.

Art. 27 Condizioni particolari per l'attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali da allevamento delle specie bovina, suina, ovina e caprina

¹ Nei limiti delle quote del contingente doganale gli allevatori possono importare animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina soltanto:

- a. per migliorare il proprio allevamento (soltanto animali iscritti nel libro genealogico di un'organizzazione di allevamento estera riconosciuta);
- b. per gli incroci commerciali (maschi);
- c. per la ricerca scientifica;
- d. per la conservazione di razze minacciate;
- e. per la creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera.

² I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a 14 giorni d'età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.

Art. 28 Condizioni particolari per l'attribuzione delle quote del contingente doganale degli animali della specie bovina

¹ Il 70 per cento del contingente doganale è messo all'asta prima del periodo di contingentamento, il 30 per cento durante il primo semestre di tale periodo.

² I vitelli delle razze di bovini da carne accompagnati dalla madre possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente fino a sei mesi d'età senza essere computati nel contingente doganale, se è provato che discendono dalla madre importata.

Capitolo 4: Esportazione di animali da allevamento

Art. 29 Contributi all'esportazione

¹ Nel quadro dei crediti autorizzati, fino al 31 dicembre 2009 possono essere versati contributi all'esportazione di animali d'allevamento di tutte le specie con ascendenza attestata come anche di animali da reddito della specie bovina. Nel quadro dei crediti autorizzati, fino al 31 dicembre 2009 possono essere versati contributi

all'esportazione di animali d'allevamento di tutte le specie con ascendenza attestata come anche di animali da reddito della specie bovina.⁴⁰

² Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) fissa periodicamente l'importo massimo dei contributi all'esportazione in base alla situazione del mercato svizzero e ai prezzi conseguibili all'estero.

³ L'UFAG fissa il contributo per ogni animale esportato, in forma forfetaria oppure differenziata in base alla specie, alla razza, al sesso, alla categoria, alla qualità, all'età, allo stato di gestazione, al Paese di destinazione nonché alla durata della tenuta nella regione di montagna. L'UFAG stabilisce le esigenze relative alla qualità e i periodi di contribuzione per le singole specie.

Art. 30 Versamento dei contributi all'esportazione e controllo

¹ Le organizzazioni di allevamento sono incaricate del versamento dei contributi all'esportazione.

² Le organizzazioni di allevamento verificano il diritto ai contributi e ne determinano l'importo, di regola in occasione delle manifestazioni pubbliche, in base ai criteri stabiliti dall'UFAG.

³ I contributi sono versati all'esportatore a esportazione avvenuta; l'allevatore ne è informato.

⁴ L'UFAG può concedere un anticipo alle organizzazioni di allevamento.

⁵ Per coprire i loro costi, le organizzazioni di allevamento possono, per ogni animale esportato, riscuotere tasse; queste necessitano dell'approvazione da parte del Dipartimento.

⁶ L'UFAG sorveglia l'attività delle organizzazioni di allevamento ed esegue controlli per campionatura al confine.⁴¹

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 31⁴² Esecuzione

L'UFAG è incaricato dell'esecuzione, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti.

Art. 32 Vigilanza sulle organizzazioni

Le organizzazioni di allevamento che ottengono contributi in virtù della presente ordinanza presentano annualmente all'UFAG un rapporto sull'attività svolta. Nella

⁴⁰ Per. introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5871).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. 2 all'O del 26 ott. 2011 sul coordinamento dei controlli, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5297).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5871).

misura in cui concernono l'applicazione della presente ordinanza, la gestione e la contabilità di dette organizzazioni sono sottoposte alla vigilanza dell'UFAG.

Art. 33 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴³ concernente l'allevamento di animali è abrogata.

Art. 34 Disposizione transitoria relativa alle organizzazioni di allevamento riconosciute

Il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento secondo il diritto previgente resta valido fino al 31 dicembre 2009.

Art. 35⁴⁴

Art. 36 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

² L'articolo 13 capoverso 1 entra in vigore il 1° gennaio 2009.

⁴³ [RU 1999 95, 2000 2639, 2003 4931, 2005 5565, 2006 2535 n. III 4861]

⁴⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6365).